

# COMUNE DI BULZI

Provincia di Sassari

## COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 26 Del 27-09-18

<b>Oggetto:</b>	<b>ARMONIZZAZIONE CONTABILE - RINVIO ALL'ESERCIZIO 2018 DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE E DEL BILANCIO CONSOLIDATO AI SENSI DEGLI ARTT. 232 COMMA 2 E 233 BIS COMMA 3.</b>
-----------------	--

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di settembre alle ore 11:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

<b>MULTINEDDU EDOARDO</b>	<b>P</b>	<b>SANNA SARA</b>	<b>A</b>
<b>VACCA STEFANO MATTIA ITALO</b>	<b>P</b>	<b>DETTORI FRANCESCO ANTONIO</b>	<b>A</b>
<b>PIANA SAURO</b>	<b>P</b>	<b>SARDU PALMIRO FAUSTO</b>	<b>P</b>
<b>PIGA PIETRO GIUSTINO</b>	<b>P</b>	<b>OGGIANO AURORA LEONARDA</b>	<b>P</b>
<b>MANUNTA MARIA VELELLA</b>	<b>P</b>	<b>GATTU MAURA</b>	<b>A</b>
<b>BIOSA MICHELE ANDREA</b>	<b>A</b>		

ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 4.

Assume la presidenza il Signor MULTINEDDU EDOARDO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Comunale FONNESU DEBORA RITA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n° 267;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 hanno espresso:

**PARERE:** REGOLARITA' TECNICA  
VISTO con parere Favorevole

Il Responsabile  
F.to OGGIANO ADONELLA

**PARERE:** REGOLARITA' CONTAB.

VISTO con parere Favorevole

Il Responsabile  
F.to OGGIANO ADONELLA

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **Premesso che:**

- con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi*”, è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);
- la suddetta riforma rappresenta un tassello fondamentale alla generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall’esigenza di garantire il monitoraggio ed il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;

**Ricordato** che la riforma, entrata in vigore il 1° gennaio 2015, ha individuato un percorso graduale di applicazione volto a rendere più sostenibile l’impatto sulle amministrazioni coinvolte, in base al quale le stesse amministrazioni:

- dal 2015 applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1);
- adottano nel 2015 gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, che conservano funzione autorizzatoria, a cui sono affiancati gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al d.Lgs. n. 118/2011, aventi funzione conoscitiva (art. 11, comma 12);
- possono rinviare al 2016 l’applicazione del principio contabile della contabilità economica e la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente all’adozione del piano dei conti integrato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 3, comma 12);
- possono rinviare al 2016 l’adozione del bilancio consolidato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11-bis, comma 4);

**Preso atto** che, con riguardo ai comuni di più piccole dimensioni, il decreto legislativo 18 agosto 2000, modificato ed integrato dal d.lgs. 118/2011, dispone:

- all’art. 232, comma 2, che “*Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all’esercizio 2017*”;
- all’art. 233-bis, comma 3, che “*Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino all’esercizio 2017*”;

**Considerato** che tali norme sono state sinora unanimemente interpretate, sia dal Ministero dell’economia e delle finanze che dalla Corte dei conti, considerando l’esercizio 2017 come il primo anno di applicazione obbligatoria della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato, con facoltà degli enti di disporre il rinvio unicamente fino all’esercizio 2017 compreso;

**Dato atto** che l’Ente, con deliberazione del Consiglio Commissario Straordinario n.5 del 27/11/2015, ha espresso la volontà di rinviare la contabilità economico-patrimoniale ed il bilancio consolidato ai sensi dell’art. 232 comma 2 e 233-bis comma 3 del TUEL, non disponendo il conto economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato;

**Evidenziato** che la Commissione Arconet, con la FAQ n. 30 del 12 aprile 2018, ha mutato il proprio orientamento, precisando che, “*Considerata la formulazione poco chiara dell’art. 232 del TUEL citato, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000*

*abitanti, che hanno disposto (come dispositivo da cui discende la volontà dell'organo) la facoltà di rinviare l'adozione della contabilità economico patrimoniale anche per l'esercizio 2017, interpretando in tal senso l'art. 232 del TUEL, possono approvare e successivamente inviare alla BDAP il rendiconto 2017 senza i prospetti relativi allo stato patrimoniale e al conto economico. Si ricorda a tali enti che permane comunque l'obbligo di provvedere all'aggiornamento dell'inventario" ;*

**Preso atto** inoltre che, tale nuova interpretazione dell'art. 232 del Tuel consente agli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di rinviare al 2018, previa adozione di formale decisione da parte dell'organo consigliare, la contabilità economico-patrimoniale ed il conseguente obbligo di predisporre il conto economico e lo stato patrimoniale;

**Richiamata** la deliberazione di Consiglio comunale n.13 del 10.05.2018 relativa all'esame ed approvazione del conto consuntivo esercizio finanziario 2017, nella quale questo ente ha già espresso la volontà di rinviare la contabilità economico-patrimoniale ed il bilancio consolidato, ai sensi dell'art. 232, comma 2 e 233-bis, comma 3, del Tuel, documentazione non comprendente lo stato patrimoniale ed il conto economico;

**Ritenuto necessario** ribadire, con il presente atto, la volontà di rinviare all'esercizio 2018 ( con l'approvazione del rendiconto 2018 entro il 30 aprile 2019), l'adozione della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della stessa alla contabilità finanziaria, unitamente all'adozione del bilancio consolidato, in considerazione del rinvio ufficiale e delle difficoltà operative, legate all'avvio e alla tenuta della contabilità economico-patrimoniale, che implica un carico di lavoro aggiuntivo, difficilmente conciliabile con la carenza di personale dei piccoli comuni, oltre a nuove conoscenze specialistiche e software in grado di gestire le scritture in partita doppia integrate con la contabilità finanziaria, non acquisibili in breve tempo;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Con n° 7 voti favorevoli su n° 7 consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese

## **DELIBERA**

- 1.** Che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2.** Di rinviare all'esercizio 2018, avvalendosi della facoltà prevista dal comma 2 dell'art.232 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., l'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato e al bilancio consolidato;
- 3.** Di dare atto che il rendiconto della gestione 2017 è già stato approvato senza allegare il conto economico e lo stato patrimoniale secondo gli schemi previsti dall'allegato n.10 al D.Lgs n. 118/2011, in quanto nella delibera di approvazione dello stesso, questo comune aveva già espresso la volontà del rinvio;

4. Di trasmettere copia della presente all'Organo di revisione dell'Ente;

5. Di dare atto che la proposta di delibera è stata presentata corredata dai prescritti pareri favorevoli di cui all'art.49 del TUEL;

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con separata votazione, unanime, espressa in forma palese

**DELIBERA**

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to MULTINEDDU EDOARDO

Il Segretario Comunale  
F.to FONNESU DEBORA RITA

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 27-09-18 per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
- E' stata trasmessa, con elenco n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, ai capigruppo consiliari;
- E' stata trasmessa all'Organo di Controllo in data \_\_\_\_\_, Prot. N. \_\_\_\_\_

Bulzi, 27-09-18

Il Segretario Comunale  
F.to FONNESU DEBORA RITA

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno 27-09-18, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Bulzi, li

Il Segretario Comunale  
F.to FONNESU DEBORA RITA

**E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio (art 14 legge 15/68)**

Bulzi, li 02.10.2018



Il Responsabile del Servizio  
ADONELLA OGGIANO

*Adonella Oggiano*